Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 21 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero: Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30	» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15	» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2	Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (a[illegible] Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX, n. 1443.

Conferma, per un quinquennio, del contributo annuo governativo al Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 maggio 1872, n. 845 (serie 2ª) col quale veniva istituito in Cuneo un Comitato forestale per procedere al rimboschimento, col concorso del Governo, dei terreni che per la loro natura e situazione influivano a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col suddetto R. decreto si stabiliva che il Governo concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboschimento fino alla somma di L. 10.000 e che l'altra metà rimaneva a carico della Provincia;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1904, n. 727, col quale il contributo governativo suddetto veniva elevato da L. 10.000 a L. 20.000 in corrispondenza di un eguale aumento stabilito dall'Amministrazione provinciale di Cuneo;

Visto il R. decreto 4 luglio 1909, n. 876, col quale veniva aumentato sino alla somma di L. 25.000 il contributo governativo, in corrispondenza del contributo stabilito dalla Provincia interessata;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1932-X, n. 178, col quale veniva ancora aumentato, per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32 a tutto l'esercizio finanziario 1935-36, fino alla somma di lire 38.000, il contributo governativo, in corrispondenza di un eguale aumento stabilito dalla Provincia interessata;

Visto il R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1491, col quale veniva rinnovato per un quadriennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38 a tutto l'esercizio finanziario 1940-41 il contributo annuo di L. 38.000;

Vista la deliberazione in data 15 luglio 1941-XIX dell'Amministrazione provinciale di Cuneo che conferma il contributo annuo di L. 38.000 per un quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1946 approvata con decreto interministeriale 6 ottobre 1941;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo governativo al Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Cuneo fissato come sopra in L. 38.000 con R. decreto 28 gennaio 1932-X, n. 178, è confermato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 a tutto l'esercizio finanziario 1945-46, in corrispondenza della conferma stabilita dalla Provincia interessata per il quinquennio luglio 1941-giugno 1946.

La somma di L. 38.000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sul cap. 47 per l'esercizio 1941-42 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1444.

Trattamento economico al personale incaricato della pratica del lavoro nelle scuole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 febbraio 1941-XIX, n. 183, che approva l'introduzione, a decorrere dall'anno scolastico 1940-41, della pratica del lavoro nelle scuole del lavoro dell'ordine elementare, nella scuola media, nelle scuole professionali e tecniche a tipo commerciale, nelle scuole dell'ordine superiore, eccezione fatta per gli istituti professionali, e le relative spese d'impianto e di funzionamento;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1414;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerata la necessità di stabilire la retribuzione lorda da assegnarsi al personale incaricato della pratica del lavoro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella scuola media, nelle scuole professionali e tecniche a tipo commerciale, nelle scuole dell'ordine superiore, eccezione fatta per gli istituti professionali, il lavoro è distinto dagli altri insegnamenti ed è affidato a personale incaricato.

Art. 2.

La nomina del personale incaricato di cui all'art. 1 è disposta dai provveditori agli studi, i quali scelgono gli incaricati di lavoro tra coloro che siano forniti almeno della licenza di scuola professionale e tecnica e posseggano una riconosciuta capacità professionale ovvero abbiano frequentato appositi corsi addestrativi che potranno essere promossi o autorizzati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Agli incaricati di lavoro è dovuta la retribuzione lorda — da pagarsi in dodicesimi posticipati — in L. 300 annue, per ognuna delle prime 18 ore settimanali di effettivo servizio e in L. 200 per ognuna delle successive 10 ore, con un massimo di 28 ore settimanali, e con l'obbligo di rimanere a disposizione della scuola anche durante le vacanze estive.

Art. 4.

I Regi provveditori agli studi, per l'organizzazione e il coordinamento delle esercitazioni di lavoro, hanno facoltà di nominare un coadiutore da scegliersi tra gli insegnanti non di ruolo, e da retribuire nella stessa misura oraria stabilita per gli incaricati di cui all'art. 3.

Tuttavia eccezionalmente e limitatamente ai periodi di maggiori esigenze, potrà assegnarsi un secondo coadiutore presso i Regi provveditorati agli studi delle sedi di maggiore importanza.

Art. 5.

Ai coadiutori e agli incaricati di lavoro di cui ai precedenti articoli verrà corrisposta l'aggiunta di famiglia nella misura, con le modalità ed alle condizioni previste per il personale non di ruolo dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni.

Sarà inoltre corrisposto anche l'assegno temporaneo di guerra nella misura prevista dal R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1414.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 6.

Ove manchi la possibilità di provvedere alla nomina del personale incaricato secondo le norme dell'art. 2 del presente decreto, i provveditori agli studi, fino ad un anno successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attuale stato di guerra, potranno conferire incarichi anche a persone che, in luogo del richiesto titolo di studio, abbiano sufficienti requisiti di cultura e una riconosciuta capacità professionale.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1445.

Emissione di due speciali cartoline postali per posta aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 8 e 21 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due speciali cartoline postali per posta aerea, da usare nei rapporti interni con la Libia e con i Possedimenti, dei tagli da cent. 60 e cent. 70, comprensivi delle tasse di francatura e di trasporto aereo, la prima per corrispondere con i militari di truppa, la seconda per corrispondere con i civili;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le finanze e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due speciali cartoline postali per posta aerea, da usare nei rapporti interni, con la Libia e i Possedimenti, dei tagli da cent. 60 e cent. 70, comprensivi delle tasse di francatura e di trasporto aereo, la prima per corrispondere con i militari di truppa, la seconda per corrispondere con i civili.

Art. 2.

Le cartoline suddette sono valide per tutta la durata della guerra.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche delle cartoline indicate negli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — CIANO — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 novembre 1942-XXI, n. 1446.

Autorizzazione al comune di Brescia ad applicare, fino al 31 dicembre 1945, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore B.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il comune di Brescia, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *C*, chiede l'autorizzazione ad applicare le predette imposte di consumo con la

tariffa della classe superiore *B*, sino al 31 dicembre 1945;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che nell'adunanza del 25 settembre 1942 ha espresso parere favorevole alla chiesta autorizzazione;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Brescia è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1945 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *B*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 novembre 1942-XXI, n. 1447.

Autorizzazione al comune di Cosenza ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Cosenza appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *E*, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *D;*

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cosenza è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1944 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 64. — MANCINI

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 9 dicembre 1942-XXI.

Autorizzazione all'acquisto di un terreno sito in Pavia per l'istituzione di un campo sportivo della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per sistemare il cortile della Casa G.I.L. ed allargare l'area del campo sportivo di Pavia era necessario acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune censuario ed amministrativo di Pavia-Città, di proprietà Almo Collegio Borromeo, distinto in mappa al:

foglio VII, n. 185-*b*, are 0.00.73, reddito L. 3,28;
foglio VII, n. 188-*c*, are 0.12.51, reddito L. 56,29;
foglio VII, n. 189-*b*, are 0.03.23, reddito L. 22,61;

coerenze: a levante l'Ente compratore, a mezzodì l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pavia, a ponente e settentrione residua proprietà del Collegio venditore; al prezzo di L. 49.410;

Veduti i certificati catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto 30 gennaio 1942-XX, n. 2631/4133 di repertorio, a rogito dott. Claudio De Lutti, notaio residente in Pavia, ivi registrato il 17 febbraio 1942 ai nn. 968-157 atti pubblici e trascritto il 22 maggio 1942, al n. 1218, vol. 267 d'ord. e n. 1097, vol. 821 di formalità;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto del terreno sito in Pavia di proprietà Almo Collegio Borromeo, è autorizzato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(4622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte Nebbiano (Ancona)

Con decreto Ministeriale 8 dicembre 1942-XXI, la zona venatoria di Monte Nebbiano (Ancona), della estensione di ettari 395, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 settembre 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1943-44.

(4633)

Proroga per la rinnovazione delle cariche del Consorzio di bonifica dell'Alto Mantovano di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 14 dicembre 1942-XXI, n. 5802, sono stati prorogati i termini per la rinnovazione delle cariche amministrative del Consorzio di bonifica dell'Alto Mantovano, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(4658)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P.N. 5 %	3693	250 —	Turinelli Bice-Teresa, fu Francesco, minore sotto la tutela di Turinelli Aristide fu Giovanni, domic. in Nave (Brescia), l'usufrutto vitalizio spetta a *Pasolina* Lucia-Clara fu Antonio, ved. di Turinelli Francesco, domic. in Mompiano, fraz. di Brescia.	Come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Pasolini* Lucia-Clara, ecc., come contro.
Rend. 5 %	176202	240 —	Bonelli *Michele* fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggis* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia.	Bonelli *Michelino* fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggio* Maria, ecc., come contro.
Id.	176203	185 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	176204	60 —	Come sopra. Vincolata d'usufrutto a favore di *Reggis* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia.	Come sopra. Vincolata d'usufrutto a favore di *Reggio* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia.
Id.	176275	1600 —	Bonelli *Michelina* fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggis* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia	Bonelli *Michelino* fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggio* Maria, ecc., come contro.
Id.	176782	530 —	Come sopra. Vincolata d'usufrutto a favore di *Reggis* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia.	Come sopra. Vincolata d'usufrutto a favore di *Reggio* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia.
Id.	109296	665 —	Audisio Mario fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Grosa Elena fu Carlo, ved. di Audisio *Giovanni*, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Grosa Elena fu Carlo, ved. di Audisio *Giovanni*, domic. a Torino.	Audisio Mario fu *Domenico Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Grosa Elena fu Carlo, ved. di Audisio *Domenico Giovanni Battista*, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Grosa Elena fu Carlo, ved. di Audisio *Domenico Giovanni Battista*, domic. a Torino.
Id.	10463	1500 —	Costa *Giuseppina* fu *Gio. Batta Francesco, vulgo Francesco*, moglie di Rolla *Geronzio*, domic. a Genova.	Costa *Maria Giuseppina* fu *Francesco Giovanni Battista*, moglie di Rolla *Maria Geronzio*, domic. a Genova.
Id.	10462	4000 —	Costa *Giuseppina* fu *Gio. Batta Francesco*, moglie di Rolla *Geronzio*, domic. a Cornigliano Ligure (Genova), vincolata per dote.	Costa *Maria Giuseppina* fu *Francesco Giovanni Battista*, moglie di Rolla *Maria Geronzio*, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	515237	143,50	Cantisani Gaetano di Francescantonio, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Lauria (Potenza), vincolata per essere devoluta a favore del sig. *Fararo* Nicola fu Domenico nel caso che questi sopravviva all'intestatario.	Come contro. Vincolata per essere devoluta a favore del sig. *Faraco* Nicola, ecc., come contro.
Id.	350654	154 —	Niccolini *Berta*, Lorenzo, Vittoria e Lapo di Eugenio, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Firenze.	Niccolini *Uberta*, Lorenzo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	254353	350 —	Lupano Angelo fu Luigi, domic. a Ticineto (Alessandria), vincolato d'usufrutto a favore di Bongiovanni Angela fu *Simeone*, ved. di Lupano *Angelo*, domic. a Cuneo.	Come contro. Vincolato d'usufrutto a favore di Bongiovanni Angela fu *Simone*, ved. di Lupano *Raffaele Arcangelo detto Angelo*, domic. a Cuneo.
Id.	402988	1890 —	Lupano Angelo fu Luigi, domic. in Ticineto (Alessandria), vincolato d'usufrutto a favore di Bongiovanni Angela fu Simone, ved. Lupano *Angelo*, domic. a Cuneo.	Come contro. Vincolato d'usufrutto a favore di Bongiovanni Angela fu Simone, ved. di Lupano *Raffaele Arcangelo* detto *Angelo*, domic. a Cuneo.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	46522	63 —	Novi *Alfonsa* fu Giovanni, moglie di Giordano Luigi, domic. in Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), con annotazione di vincolo dotale.	Novi *Maria Alfonsa* fu Giovanni, moglie, ecc., come contro
Id.	127514	1078 —	Medolago *Laura* fu Giuseppe, moglie di Bertola *Edoardo*, domic. in Brescia, con vincolo dotale.	Medolago *Maria Laura* fu Giuseppe, moglie di Bertola *Francesco Edoardo*, domic. in Brescia, con vincolo dotale.
Id.	119112	42 —	*Benzo Noemi* fu Luigi, moglie di Birago *Francesco*, domic. in Casorzo (Alessandria), vincolata per dote.	*Benso Carolina Pia Noemi* fu Luigi, moglie di Birago *Carlo Francesco Ambrogio*, ecc., come contro.
Id.	66162	245 -	Prole nascitura di Musso *Sebastiano* fu Giovanni-Antonio, domic. a Busca (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Musso *Sebastiano* fu Giovanni-Antonio, domic. a Busca.	Prole nascitura di Musso *Giovanni-Battista-Sebastiano* fu Giovanni-Antonio, domic. a Busca (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Musso *Giovanni Battista Sebastiano* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	49384	315 —	Falzone *Giuseppina* fu Arcangelo, moglie di Giamporcaro *Giuseppe*, domic. in San Cataldo (Caltanissetta), vincolato per dote della titolare.	Falzone *Giuseppa* fu Arcangelo moglie di Giamporcaro *Salvatore Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	65305	430,50	Scarampi di *Prunetto* Lodovico fu Maurizio, domic. a Firenze, con usufrutto vitalizio senza fede di vita a Raffo *Fanny* fu *Giovanni Battista*, ved. di Scarampi di *Prunetto* Maurizio.	Scarampi di *Pruney* Lodovico fu Maurizio, domic. a Firenze, con usufrutto vitalizio senza fede di vita a Raffo *Francesca Maria* (Fanny) fu *Felice Giovanni Battista*, ved. di Scarampi di *Pruney* Maurizio.
Id.	222833	42 —	Porta *Esperino* fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre Mucci Carmela di Antonio, ved. Porta, domic. a Termoli (Campobasso).	Porta *Sperino-Salvatore* fu Achille, ecc., come contro.
Id.	30961	241,50	Chiappori Pietro fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Maragliano *Rachele* fu Luigi, ved. in prime nozze di Chiappori Bernardo ed in seconde nozze di Chiappori Pietro, domic. in Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Maragliano *Rachele* fu Luigi, ved. in prime nozze di Chiappori Bernardo ed in seconde nozze di Chiappori Pietro, domic. a Genova.	Chiappori Pietro fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Maragliano *Maria Rachele* fu Luigi, ved. in prime nozze di Chiappori Bernardo ed in seconde nozze di Chiappori Pietro, domic. a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Maragliano *Maria Rachele* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	176583	70 —	Devoto *Lazzaro* fu Antonio, domic. a Molassana (Genova).	Devoto *Valentino Lazzaro Agostino*, ecc., come contro.
Id.	176582	70 —	Devoto *Valentino* fu Antonio, domic. a Molassana (Genova).	Come sopra.
P. N. 5 %	13835	35 —	Devoto *Lazzaro* fu Antonio, domic. in San Colombano Certenoli (Genova).	Devoto *Valentino Lazzaro Agostino*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4265)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 %	299434 solo per la proprietà	Gioia Ernesto fu Salvatore, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di D'Aleo Rosa fu Emanuele ved. di Gioia Salvatore, dom. a Palermo . . . . L.	10,50
Rendita 5 %	156383	Melone Marta Maria Maddalena di Nicola moglie di Campanile Pasquale, dom. a Caserta (Napoli), con vincolo dotale e col patto di riversibilità . . . . »	1.060 —
Cons. 3,50 % (1906)	820147	Gazzo Carlo fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Tagliafico Rosa ved. Gazzo, dom. a Genova Voltri . . . . »	120 —
Prest. Red. 3,50 %	100804	Savino Emilio di Cesare, dom a Novi Ligure (Alessandria) »	14 —
Id.	327599	Perroni Umberto di Andrea, dom. a Terracina (Roma), ipotecato a favore del comune di Terracina . . . . »	84 —
Id.	403344 Per la proprietà e l'usufrutto	Prole nascitura di Bertasso Fulvio Pasquale di Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore, congiuntamente e cumulativamente, di Tartara Giuseppina fu Felice, ved. di Bongiovanni Ercole, e di Bertasso Fulvio Pasquale di Luigi, dom. a Torino, e con vincolo di devoluzione, in mancanza della prole titolare, a favore degli eredi legittimi o testamentari di Bertasso Fulvio Pasquale di Luigi . . . »	2.275 —
Id.	508069 Per la proprietà e l'usufrutto	Bertasso Gian Franco di Fulvio-Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Bertasso Fulvio Pasquale fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore dello stesso Bertasso Fulvio Pasquale dom. a Torino . . . . »	1.438,50
Cons. 3,50 % (1906)	344669	Bruera Paolina fu Giovanni moglie di Rossi Bruera Ettore, dom. in Osasco (Torino), vincolato per dote . »	875 —
Id.	358575	Come sopra . . . . »	1.564,50
Id.	601033	Come sopra . . . . »	1.400 —
Id.	157698	Rossi Ettore di Carlo dom. in Pinerolo (Torino), ipotecato a favore di Bruera Paolina di Giovanni . . . . . . »	1.575 —
Id.	813816 Solo per l'usufrutto	Palumbo Bianca, moglie di Pirone Eduardo, Nicola e Mario di Giulio, con usufrutto a Palumbo Giulio fu Nicola . . . . »	623 —
Id.	642642 Solo per la proprietà	Rossi Pierina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Giuseppina fu Luigi ved. di Rossi Pietro e moglie in seconde nozze di Fracchia Augusto fu Giovanni, con usufrutto a favore della suddetta Rossi Giuseppina . . . . »	735 —
Id.	687353 Solo per la proprietà	Come sopra . . . . »	122,50
Id.	688059 Solo per la proprietà	Come sopra . . . . »	66,50
Prest. Red. (3,50 %)	216344	Biotti Rachele (detta Rachelina o Lina) fu Pietro Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Berselli Margherita fu Paolo vedova Biotti, dom. a Milano . »	262,50
Id.	448464	Spagnolo Michele fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Scarica Anna, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli) . . . . »	546 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3893)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

(3ª *pubblicazione*). Avviso nn. 5 e 6.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 5 — Numero del certificato provvisorio: 23 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia, Teramo — Intestazione: comune di Civitella Casanova — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 6 — Numero del certificato provvisorio: 3725 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia, Teramo — Intestazione: Di Fabio Giuseppe fu Corradino — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

(3201) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 360536, di lire 17,50, intestato a Brancati Corrado fu Natale, dom. a Biancavilla (Catania) ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale usciere della pretura di Biancavilla (Catania).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

(3200) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del Cons. 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato chiesto, da parte di Rinaldi Gustavo fu Francesco — quale procuratore generale di Prato Giuseppina fu Anselmo — lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore della rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 129790 di annue L. 1120 intestato a detta Prato Giuseppina e vincolato per reddito militare.

Essendo il relativo certificato di iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

(3199) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 2 per rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 agosto 1942-XX, n. 196, il « tenore della rettifica » riferibile al titolo del P. R. 3,50% n. 408986 deve intendersi rettificato come segue: Beccuti Corrado fu Emilio, domiciliato a Novara. Ipotecato a favore di Berruti Prosperina Maria Teresa fu Luigi moglie del titolare.

N. B. — Il presente avviso di rettifica annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1942-XX.

(4659)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, registro 21 Corporazioni, foglio 251, col quale fu indetto un concorso per esame a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova, nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che sono risultati vincitori del concorso per esami a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi:

1) Ansaloni Bruno	con punti	17,06	su 20
2) Greco Germano	» »	16,50	»
3) Meroni Renzo	» »	15,50	»
4) De Caro Carmelo	» »	15,20	»
5) Motta Antonino	» »	15 —	»
6) Gianfreda Giovanni	» »	14,87	»
7) Pacifici Raffaello	» »	14,60	»
8) Keppel Enrico	» »	14,50	»
9) Gala Savino	» »	14,27	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(4660)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.